

Penale Sent. Sez. 5 Num. 25759 Anno 2022

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA

Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

Data Udienza: 28/04/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

dalla parte civile A [REDACTED] nato a [REDACTED]

dalla parte civile S [REDACTED] nato a [REDACTED]

dalla parte civile OMPHALOS ARCIGAY ARCILESBICA

dalla parte civile [REDACTED] nato a [REDACTED]

nel procedimento a carico di:

PILLON SIMONE nato a [REDACTED]

avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI

che ha concluso chiedendo

udito il difensore

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale

PERLA LORI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

letta la memoria dei difensori, Avv.ti Stefano Forzani e Laura Modera, che hanno insistito per il rigetto dei ricorsi;

lette le memorie delle parti civili, che hanno concluso come da note scritte depositate;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 febbraio 2021, la Corte d'appello di Perugia ha, in riforma della decisione del Tribunale in sede dell'11 aprile 2019, assolto Simone Pillon dai reati di diffamazione, aggravata e continuata, in danno dell'associazione Omphalos Arcigay Arcilesbica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e del responsabile della sezione giovani della stessa associazione, [REDACTED] al medesimo ascritti in riferimento alle dichiarazioni rese, nella qualità di consigliere nazionale del Forum Ass. Familiari, nei *forum* tenutisi, nelle città di Assisi e Perugia, tra il 29 giugno 2014 ed il 6 febbraio 2015, oltre che nell'intervento svolto dal Pillon nell'ambito della "Festa dell'amicizia", organizzata dal partito democratico nella Repubblica di San Marino nell'agosto 2014; interventi videoregistrati e resi disponibili sul web e sulla piattaforma Youtube.

1.1. Dall'imputazione risulta come il ricorrente - relatore, in qualità di consigliere nazionale del Forum Ass. Familiari alla conferenza inaugurale del presidio di Assisi-Bastia "*Sarà ancora possibile dire mamma e papà?*" del 29 giugno 2014, e nei convegni, tenutisi ad Ascoli Piceno il 13 novembre 2014 ed il 6 febbraio 2015, e nella Repubblica di San Marino nell'agosto 2014 sul medesimo tema de "*La famiglia al tempo della questione antropologica - Sarà ancora possibile dire mamma e papà?*" - nel rappresentare la propria opinione sul tema delle unioni civili, al tempo oggetto del dibattito parlamentare sul disegno di legge c.d. Cirinnà, avesse richiamato la relazione svolta nel 2012 da [REDACTED], nell'ambito di un'assemblea studentesca tenutasi presso il liceo Alessi di Perugia, rendendone una rappresentazione diffamatoria.

In particolare, nelle diverse circostanze richiamate, l'imputato avrebbe - in tesi d'accusa - diffuso notizie, non corrispondenti al vero, sull'attività di informazione e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili svolta da Omphalos Arcigay Arcilesbica, attribuendo ai materiali messi a disposizione dei partecipanti nella citata assemblea studentesca natura pornografica e portata istigatrice all'omosessualità, formulando, altresì, gravi insinuazioni sulle iniziative di accoglienza promosse dalla medesima associazione, indicata come luogo "*per i ragazzi che sono interessati a questo tipo di argomento e vogliono farsi dare il benvenuto...non voglio entrare nei dettagli di come sarà il benvenuto...con tutti i dati di come contattarli, sito internet eccetera*", nonché "*luogo dove si va a fare l'amore...allora gli dicono, venite a fare l'amore da noi. Abbiamo il*

calendario dei vari appuntamenti in giro per la provincia, poi abbiamo il welcome group, il gruppo di benvenuto in cui vengono accolti i giovani dai 14 ai 19 anni che hanno fatto l'assemblea di istituto e vogliono provare a fare sesso tra due maschi o fra due femmine. E vengono accolti tra le braccia evidentemente desiderose del gruppo dell'Arcigay di Perugia", affermando, altresì, che l'attività dell'associazione avrebbe promosso una "inculturazione della teoria del gender", tale da portare i destinatari del messaggio, tra cui bambini dai tre ai sei anni, a ritenere che gay "è meraviglioso, bellissimo da provare", e che i materiali diffusi sarebbero "robe pornografiche [che] non ve le leggo perchè vi rispetto".

In sintesi, all'imputato è stato contestato sì aver affermato, contrariamente al vero, che il materiale divulgato nel corso dell'assemblea costituisse un'istigazione all'omosessualità, promuovendo esplicitamente sia rapporti sessuali tra individui dello stesso sesso, che la frequentazione di riti di iniziazione celebrati, con cadenza periodica, dall'associazione, laddove, invece, la conferenza era stata finalizzata al contrasto delle discriminazioni di genere e del bullismo omofobico, ed il materiale messo a disposizione degli studenti era costituito da immagini destinate a sensibilizzare, per ogni tipologia di rapporto, la prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili ed a divulgare le attività di inclusione e sostegno psicologico svolte dall'associazione.

1.2. Ritenuta parzialmente assorbita la pubblicazione dei video sul web nelle condotte dichiarative oggetto di registrazione, il Tribunale ha affermato la responsabilità penale dell'imputato, in considerazione del tenore obiettivamente diffamatorio delle propalazioni nelle diverse sedi rese, connotate da falsità e mistificazione dei fatti rappresentati, e tali da non essere scriminate dall'esercizio del diritto di cronaca e di critica, anche sotto forma – quanto all'intervento dell'agosto 2014 nel corso della "Festa dell'amicizia" organizzata dal partito democratico nella Repubblica di San Marino - di critica politica, escludendo la causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., anche in forma putativa, in assenza di doverosi riscontri di veridicità dei fatti specifici addebitati alle parti civili.

1.3. La Corte d'appello di Perugia ha, invece, ricondotto i fatti nell'alveo del legittimo esercizio del diritto di critica politica, collocando l'episodio riferito nel tema oggetto del dibattito in corso, all'epoca delle pubbliche esternazioni del Pillon, sul disegno di legge c.d. Cirinnà.

2. Avverso la indicata sentenza della Corte d'appello di Perugia hanno proposto ricorso il Procuratore generale presso la medesima Corte d'appello, le parti civili [REDACTED] in proprio, [REDACTED] e [REDACTED] nella qualità di presidenti *pro tempore* dell'Associazione di promozione sociale Omphalos Arcigay Arcilesbica, nonché – con separato ricorso - la stessa associazione, in persona del legale rappresentante, articolando

rispettivamente i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il ricorso, il Procuratore generale Presso la Corte d'appello di Perugia formula un unico, articolato, motivo, con il quale deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alla causa di giustificazione reputata sussistente dalla Corte territoriale.

Con un primo argomento, censura la correlazione ritenuta tra l'assemblea di istituto del 18 aprile 2012, avente ad oggetto "*Orientamento sessuale, identità di genere, bullismo omofobico*" ed il contesto in cui le "pubbliche arringhe" dell'imputato sarebbero state rese negli anni 2014-2015, avendo sul punto la Corte territoriale del tutto illogicamente eletto l'associazione di promozione sociale Omphalos Arcigay Arcilesbica a contraddittore politico dell'imputato, con conseguente erronea collocazione delle dichiarazioni nell'ambito della critica politica ed arbitraria applicazione della giurisprudenza di legittimità e convenzionale a casi non comparabili, in assenza della veridicità degli assunti.

Con un secondo punto, evidenzia il travisamento dei fatti riguardo il tema della relazione svolta nell'assemblea liceale dal rappresentante di Omphalos ed il contenuto della documentazione messa a disposizione degli studenti, avendo sul punto la Corte d'appello qualificato come divulgazione la mera esposizione dei *depliants*, il cui contenuto - meramente informativo - non era stato oggetto di alcuna propalazione, in tal modo impropriamente equiparando la comunicazione verbale ad un approfondimento documentale solo eventuale e rimesso all'iniziativa dei presenti.

Per altro verso, evidenzia come la falsità delle propalazioni dell'imputato, nella parte in cui il medesimo aveva affermato - a rafforzamento della ritenuta istigazione a pratiche omosessuali, attribuita al relatore ed all'associazione - come fosse stato divulgato materiale informativo esclusivamente riferito a rapporti tra persone dello stesso genere, sia smentito dalla presenza di materiale diverso ed ulteriore rispetto a quello prelevato dalla studentessa Chiara Lo Vaglio e fatto pervenire, all'epoca, all'imputato.

2.2. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. Sashia Soli, [REDACTED] e [REDACTED] nella qualità di presidenti *pro tempore* dell'Associazione di promozione sociale Omphalos Arcigay Arcilesbica, articolano tre motivi, ai quali antepongono l'interesse della parte civile all'impugnazione, agli effetti civili, della sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato".

2.2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione della legge penale e correlato vizio della motivazione in relazione agli artt. 51 e 595 cod. pen. in termini sovrapponibili agli argomenti rassegnati dal Procuratore generale. In particolare, si contesta che Omphalos Arcigay Arcilesbica - nella sentenza impugnata reputata antagonista dell'associazione rappresentata da Pillon - possa essere ritenuta formazione deputata a sostenere il riconoscimento delle unioni civili, trascurando la Corte d'appello di confrontarsi, in generale,

con le plurime posizioni assunte dalle associazioni LGBT nel relativo dibattito e, in particolare, con le finalità di promozione sociale svolta da Omphalos; rilievo non solo ingiustificato e decontestualizzato nel tempo, ma posto, del tutto erroneamente, a giustificazione della rappresentazione resa dall'imputato, invece esplicitamente intesa ad attribuire all'associazione una finalità di adescamento, smentita dalle risultanze processuali, che dimostrano: come l'oggetto sociale dell'associazione predetta sia la lotta alle discriminazioni e la promozione dell'inclusione sociale delle persone omosessuali; che esclusivamente su tali temi si era incentrato il dibattito nell'assemblea studentesca; che il materiale messo a disposizione nell'occasione descriveva le attività dell'associazione.

Per altro verso, si deduce come Pillon non avesse mai evocato Omphalos quale contraddittore nel confronto dialettico sul disegno di legge in discussione, accusando invece falsamente l'associazione di proselitismo omosessuale, in tal modo escludendosi in radice valenza di critica politica ad accuse false, riferite ad un episodio risalente nel tempo e, pertanto, formulate al di fuori di ogni nesso di attualità con la discussione del tema relativo alla contrapposizione tra famiglia tradizionale ed unioni civili, in tal modo riportando un evento che ha costituito mera occasione di un attacco personale, lesivo della dignità morale ed intellettuale della parte civile.

2.2.2. Con il secondo motivo, si deduce analoga censura in riferimento al limite della verità, nella declinazione rilevante quanto al diritto di critica politica, per avere la Corte d'appello neutralizzato le plurime falsità propalate in merito ai temi ed alle finalità dell'intervento nell'assemblea studentesca: equiparando la messa a disposizione del materiale informativo a propaganda; travisando la tipologia di accoglienza riservata dall'associazione, qualificando, contrariamente al vero, il "*Welcome group*" e le "*Dancing queer*" quali riti di iniziazione; utilizzando materiale acquisito solo *ex post* dall'imputato riguardo la tipologia di eventi svolti con il patrocinio dell'associazione, peraltro del tutto in linea con gli spettacoli comunemente divulgati anche sui *mass media*; giustificando come iperbole discorsiva il riferimento all'esclusiva diffusione di materiale afferente la prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili nei rapporti omosessuali, senza considerare la documentazione invece relativa anche ai rapporti eterosessuali, di cui ha dato atto il primo giudice; valorizzando l'esibizione di un volantino, da parte del Pillon, manipolato e non corrispondente, per forma e dimensioni, ai reperti originali messi a disposizione dei partecipanti.

2.2.3. Con il terzo motivo, la stessa doglianza è sviluppata riguardo al limite della contenenza, richiamando testualmente i brani, riportati nella sentenza di primo grado, estrapolati dalle pubbliche esternazioni dell'imputato.

2.3. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. Sashia Soli, l'Associazione di promozione sociale Omphalos Arcigay Arcilesbica, in persona del presidente *pro tempore*

██████████ articola tre motivi, in termini del tutto sovrapponibili al ricorso già illustrato.

2.4. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. Marco Florit, ██████████ articola tre motivi, declinati in censure analoghe a quelle svolte nell'interesse dell'associazione.

3. L'11 aprile 2022, i difensori dell'imputato, Avv. Stefano Forzani e Laura Modena, hanno trasmesso una articolata memoria.

3.1. Con un primo punto, si contesta la legittimazione all'impugnazione di legittimità di ██████████ e ██████████ per non essere stato riconosciuto in primo grado in favore degli stessi, in proprio, il diritto al risarcimento del danno, con conseguente richiesta di condanna degli stessi alla rifusione delle spese processuali della parte.

3.2. Con un secondo argomento, si contrasta l'impugnazione proposta dall'associazione Omphalos: richiamando il contesto politico sotteso alle esternazioni di Pillon e gli scopi statutari della predetta associazione, che ne legittimano il ruolo di parte antagonista nel dibattito politico sulle unioni civili; contestando i rilievi svolti sui punti afferenti i contenuti comunicativi dell'intervento del rappresentante di Omphalos e la diffusione di materiale cartaceo in assemblea studentesca; evidenziando le modalità delle serate ludiche organizzate da Omphalos e documentate dall'imputato in udienza; rivendicando l'esclusiva diffusione di immagini afferenti rapporti omosessuali – incorporati per immagine nel ricorso – ed il contenuto propagandistico del *flyer* informativo.

3.3. Con un terzo punto, si controdeduce al ricorso presentato nell'interesse della parte civile Monni.

3.4. Un ultimo argomento contrasta le deduzioni del Procuratore generale ricorrente, stigmatizzandone la parcellizzazione dell'analisi e l'apoditticità delle asserzioni.

4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d. l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, trasmessa in data 12 aprile 2022, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha articolatamente concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

5. Le parti civili hanno trasmesso le proprie conclusioni scritte.

6. Il 21 aprile 2022, l'Avv. Forzani ha trasmesso controdeduzioni alla requisitoria del Procuratore generale ed ha ribadito le proprie conclusioni.

CONDIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi proposti dal Procuratore generale, dall'Associazione di promozione sociale Omphalos Arcigay Arcilesbica, in persona del presidente *pro tempore* [REDACTED], e di [REDACTED] sono fondati.

E', invece, inammissibile il ricorso proposto da [REDACTED] e [REDACTED].

1. Il ricorso proposto da [REDACTED] e [REDACTED] nella qualità di presidenti *pro tempore* dell'Associazione di promozione sociale Omphalos Arcigay Arcilesbica, è proposto in difetto di legittimazione.

1.1. Con statuizione non impugnata, il giudice di primo grado ha respinto la domanda risarcitoria formulata da [REDACTED] ed [REDACTED] presidenti dell'associazione Omphalos che si sono succeduti nel tempo, costituiti parte civile in proprio, non ravvisando alcun pregiudizio personalmente patito dai rappresentanti dell'ente. Ha, invece, reputato sussistente il danno all'onore ed alla reputazione patito da [REDACTED] e dall'associazione *ex se*, in linea con il principio per cui è risarcibile il pregiudizio subito da un'associazione, anche non riconosciuta, che avanzi, "*iure proprio*", la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261110); pregiudizio, nella specie, ravvisato nella lesione della reputazione e dell'onore in conseguenza della falsa attribuzione all'associazione di interessi illeciti, in luogo della finalità di inclusione ed integrazione sociale promosse da Omphalos, che persegue statutariamente lo scopo di tutelare i diritti civili delle minoranze e di lotta contro le discriminazioni.

1.2. Nel quadro così delineato, il Collegio ritiene che, non avendo le parti civili [REDACTED] ed [REDACTED] proposto appello avverso la sentenza di primo grado che, pur affermando la colpevolezza dell'imputato, aveva, tuttavia, statuito la reiezione della richiesta di risarcimento dei danni dai medesimi avanzata, il ricorso di legittimità, proposto dalle predette parti civili avverso la sentenza di assoluzione pronunciata in secondo grado sull'appello proposto soltanto dall'imputato, non sia ammissibile.

Il rapporto processuale civile d'impugnazione trova, invero, la sua ragione d'essere sia nella volontà della parte, la quale deve essere costantemente attiva nel formulare le proprie domande (artt. 82 e 538-539 cod. proc. pen.) al fine di tutelare nel modo più completo

possibile la propria posizione, sia nell'interesse al gravame, fondamento unico per determinare la prosecuzione del giudizio negli ulteriori gradi.

Dal che deriva che la parte civile, la quale voglia ottenere una modifica della sentenza di condanna di primo grado nella parte in cui sono state rese statuizioni in senso sfavorevole alle proprie pretese civilistiche, deve proporre rituale impugnazione. Con la conseguenza per cui l'omessa tempestiva impugnazione ad iniziativa della parte civile contro la decisione di condanna di primo grado, sfavorevole ai suoi interessi, comporta la consumazione del relativo diritto e la conseguente acquiescenza alla sentenza, che ha acquistato sul punto autorità di cosa giudicata, ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ.: norma che, nel processo civile, disciplina l'acquiescenza prestata dalla parte titolare del diritto di impugnazione alla decisione e di sicura applicazione anche quando l'azione civile sia incidentalmente inserita nel processo penale.

1.3. A siffatta ricostruzione, coerente con il sistema delle preclusioni processuali correlate all'effetto devolutivo delle impugnazioni, non osta il principio dell'immanenza della costituzione della parte civile, decisivo essendo il rilievo che la partecipazione della parte civile alle fasi successive alla prima, anche se questa non ha proposto una sua impugnazione, può espletarsi solo nell'ambito dei diritti azionati e fatti successivamente valere nel rispetto di tutte le altre norme e dei principi che disciplinano le impugnazioni. Questi ultimi principi non sono affatto superati dalla regola dell'immanenza della costituzione della parte civile, ma con essa anzi si armonizzano nei limiti indicati.

In particolare, non trova – in caso di acquiescenza all'impugnazione – applicazione il principio affermato da Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002, Guadalupi, Rv. 222001, secondo cui il giudice di appello che, su impugnazione del solo pubblico ministero, condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria: la situazione processuale qui in esame è, invero, del tutto diversa poichè, in presenza del gravame proposto esclusivamente dall'imputato contro la decisione di condanna, il giudice di appello non poteva certamente avvalersi dello stesso principio dell'immanenza per superare i principi tassativi che regolano le impugnazioni e, quindi, ritenersi investito dell'obbligo di pronunciarsi comunque, pur in assenza di gravame della parte civile, sulle pretese civilistiche di quest'ultima, le quali erano state negate dalla sentenza di condanna di primo grado, ma non avevano ormai alcun diritto di cittadinanza in presenza, peraltro, di una decisione assolutoria di secondo grado che ha riformato radicalmente quella resa in primo grado.

Deve essere, pertanto, qui ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione pronunciata in secondo grado sull'appello proposto soltanto dall'imputato (V. Sez. 4, n. 46770 del 19/11/2009, P., Rv. 245995).

1.4. Ritiene il Collegio non ricorrano i presupposti per la condanna delle predette parti civili alla rifusione delle spese sostenute nel grado di legittimità dall'imputato, richiesta nella memoria difensiva conclusionale del Pillon.

Nel solco dei principi affermati da Sez. U, n. 41476 del 25/10/2005, Misiano, Rv. 232165, questa Corte è ferma nel ritenere (*ex multis* Sez. 4, n. 15494 del 05/04/2022, Andora, Rv. 283024) che il giudice è tenuto a condannare la parte civile, la cui impugnazione avverso la sentenza di assoluzione non sia stata accolta, al pagamento di tutte le spese del processo, e non solo di quelle cui la stessa abbia dato causa, non contemplando, sul punto, alcuna eccezione la previsione generale di cui all'art. 592, comma 1, cod. proc. pen.

Ricorrono, nondimeno, eccezionali ragioni per la compensazione tra le parti delle spese - in analogia con quanto previsto nell'ambito del processo civile dall'art. 92 cod. proc. civ., nella lettura conseguente alla sentenza della Corte cost., n. 77 del 2018 - in considerazione della fondatezza dei ricorsi del Pubblico ministero e delle altre parti private in relazione agli identici motivi prospettati dai ricorrenti non legittimati, che non hanno comportato per l'imputato alcun aggravio difensivo correlato alle impugnazioni qui dichiarate inammissibili (V. Sez. 6, n. 35931 del 24/06/2021, Daidone, Rv. 282110).

2. Sono fondati i ricorsi proposti dal Pubblico Ministero e dalle parti civili [REDACTED] e Associazione Omphalos.

2.1. La conclusiva statuizione liberatoria resa, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dalla Corte d'appello di Perugia fonda su due *rationes decidendi*: innanzitutto, le esternazioni dell'imputato nelle diverse circostanze riassunte nei capi d'imputazione sono state qualificate tutte come espressione di critica politica ed a siffatto parametro valutativo è stata correlata la verifica dell'esercizio del diritto di espressione del pensiero dissenziente; il pre-requisito della verità dei fatti rappresentati dall'imputato - e posti quale base cognitiva della critica politica, reputata legittimamente esercitata - è stato, inoltre, disaminato assegnando portata dichiarativa anche alla divulgazione del materiale informativo messo a disposizione dei partecipanti all'assemblea studentesca tenutasi presso il liceo Alessi.

Entro le rime così delineate, la Corte d'appello ha ravvisato una rispondenza di veridicità tra la rappresentazione che del contenuto della relazione del rappresentante di Omphalos e, in genere, degli scopi proselitistici dalla medesima perseguiti, ha reso il Pillon ed i temi effettivamente trattati, e ne ha giustificato la divulgazione nel contesto del dibattito politico in atto, all'epoca delle esternazioni dell'imputato, sul tema delle unioni civili.

Trattasi di statuizioni rese in violazione della legge penale e non esplicate secondo lo *standard* giustificativo richiesto per i casi di riforma della decisione di primo grado.

2.1.1. Nella disamina delle questioni proposte non pare superfluo precisare, in premessa, come i temi trattati nell'assemblea studentesca rievocata non si sottraggano *ex se* a valutazioni critiche, in quanto implicanti profili divisivi della pubblica opinione sull'esplicazione della personalità dell'individuo nella sfera dell'orientamento sessuale, come peraltro emerso nel corso dell'istruttoria, i cui esiti sono stati ampiamente analizzati nella sentenza di primo grado, e dai quali emerge come il dibattito svoltosi, nel 2012, nel liceo Alessi di Perugia abbia registrato interventi di dissenso di alcuni partecipanti; del resto, è proprio dalla reputata inopportunità della trattazione degli argomenti proposti e dalle modalità di approccio del relatore rispetto alle domande rivolte che origina il presente procedimento, che ha avuto il suo antecedente nella trasmissione all'imputato, a cura dei familiari di una studentessa, di parte della documentazione offerta ai partecipanti.

Il profilo che viene qui in rilievo investe, invece, non già la – controversa – iniziativa, bensì la narrazione che della medesima ne è stata successivamente resa dall'imputato e le considerazioni che ne sono state tratte in relazione agli scopi perseguiti dall'associazione ospitata, in relazione alla veridicità del nucleo fattuale dell'elaborazione critica svolta dal Pillon, diversamente apprezzata nelle sentenze di merito.

2.1.2. Sul punto evidenziato, la sentenza impugnata esibisce, sin dalla formulazione testuale del costrutto motivazionale, una demolizione solo parziale del relativo argomento esplicito nella decisione di primo grado, rivelando la sostanziale elusione di decisivi profili ivi trattati e l'omessa consequenziale verifica dei limiti della continenza e della pertinenza, rimasti sostanzialmente ignorati.

Premesso che non è qui in discussione la valenza critica che connota l'intera narrazione dell'imputato riguardo gli scopi e le iniziative dell'associazione Omphalos, né la portata, indubbiamente lesiva della reputazione della predetta associazione, dei fatti riferiti, il requisito della verità e completezza del dissenso deve valutarsi solo in relazione al nucleo essenziale ontologico sul quale si declina la considerazione personale dell'autore, e si pone quale pre-condizione della successiva verifica degli ulteriori principi implicati.

2.1.3. In tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza di questa Corte si esprime ormai in termini consolidati in riferimento ai requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento dei beni in conflitto, individuati nell'interesse sociale all'informazione, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato. Nella delineata prospettiva, è stato evocato anche il parametro dell'attualità della notizia, nel senso che una delle ragioni fondanti della esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione deve essere ravvisata nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico, e dunque nell'attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica (tra le tante, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789).

Con specifico riferimento al diritto di critica, il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale e non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n.25518 del 26/09/2016, 10 dep. 2017, Volpe, Rv. 270284, Sez. 5, n.7715 del 04/11/2014, dep. 2015, Caldarola).

Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero che si specifichi nell'esercizio del diritto di critica deve, comunque, essere temperato con i principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 3 Cost. In questo senso, anche l'errore sulla veridicità dei fatti o sulla correttezza dei giudizi oggetto della condotta incriminata non esclude il dolo richiesto dalla norma perché non ricade sugli elementi costitutivi della fattispecie, potendo il reato essere consumato anche propalando la verità, ed essendo sufficiente, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, la consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione della persona offesa (Sez. 5, n.47973 del 07/10/2014, De Salvo, Rv. 261205).

2.2. Siffatta impostazione si pone in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 della Convenzione, a meno che non sia «prescritta dalla legge», non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia «necessaria in una società democratica».

2.2.1. In riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principio inerente la 'verità del fatto narrato' per ritenere 'giustificabile' la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una duplice prospettiva, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengono un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva 'eccessiva', non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali.

In tal senso, la Corte europea si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il *diritto di opinione*, indicando quali siano i limiti invalicabili nel caso di critica politica.

Nella delineata prospettiva si pone la sentenza CEDU Mengi vs. Turkey, del 27.2.2013, che costituisce ancora la più avanzata ricognizione della posizione della Corte in materia di art. 10 della Carta nella distinzione tra diritto di critica e diritto di cronaca, distinguendo tra *statement of facts* (oggetto di prova) e *value judgements* (non suscettibili di dimostrazione), rilevando come nel secondo caso il potenziale offensivo della propalazione, nella quale è tollerabile - data la sua natura - '*exaggeration or even provocation*', sia neutralizzato dal fatto che la stessa si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e

rigorosamente controllabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo; se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è 'gratuito' e pertanto ingiustificato e diffamatorio.

In altri termini, l'obiettivo che la verifica dei reciproci confini tra l'intervento penale dello Stato a tutela del singolo individuo e della sua reputazione ed il diritto ad essere informati e ad informare deve porsi, è finalizzato ad evitare che l'intervento penale determini effetti dissuasivi nell'esercizio della libertà di espressione, con un'ingerenza da parte dello Stato sproporzionata e non necessaria in una società democratica, determinando, pertanto, una violazione dell'art. 10 della CEDU, che tutela il diritto alla libertà di espressione nei riguardi di ogni persona, includendo in tale diritto anzitutto la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee (Corte EDU, *Magosso e Brindani c. Italia*, 16 gennaio 2020).

2.2.2. La giurisprudenza di Strasburgo ha misurato siffatti principi in riferimento al discorso discriminatorio, finalizzato alla promozione del *pensiero unico* e, in genere, espressivo d'odio.

La Convenzione non offre un'espressa definizione di «incitamento all'odio», che invece si ritrova nella Raccomandazione n. 97 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 3 ottobre 1997, che definisce l'*hate speech* come riferito a «tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di odio basate sull'intolleranza».

Partendo da tale dato enunciativo, la consolidata giurisprudenza della Corte europea in tema di *hate speech* si esprime, innanzitutto, nel senso che l'istigazione all'odio non richiede necessariamente il riferimento ad atti di violenza o delitti già consumati in danno del ricorrente, in quanto i pregiudizi rivolti alle persone ingiuriando, ridicolizzando o diffamando talune frange della popolazione e isolandone gruppi specifici - soprattutto se deboli - o incitando alla discriminazione, sono sufficienti perché le autorità interne privilegino la lotta contro il discorso diffamatorio, a fronte di una libertà di espressione irresponsabilmente esercitata e che provoca offesa alla dignità e alla sicurezza di queste parti o gruppi della popolazione (Corte Edu, *Féret c. Belgio*, ric. n. 15615/07, 16 luglio 2009, § 73).

In secondo luogo, l'identificazione in concreto dell'incitamento alla discriminazione, secondo la giurisprudenza della Corte Edu, passa attraverso il riscontro di diversi indicatori, tra i quali assume particolare rilevanza il modo in cui la comunicazione è effettuata, il linguaggio usato nell'espressione aggressiva, il contesto in cui è inserita, il numero delle persone cui è rivolta l'informazione, la posizione e la qualità ricoperta dall'autore della dichiarazione e la posizione di vulnerabilità o meno del destinatario della stessa.

Quanto al fondamento normativo in cui ricade il contrasto all'*hate speech* nella giurisprudenza della Corte Edu, un approccio risalente suggeriva che le questioni attinenti alla libertà di parola potessero essere adeguatamente trattate sulla base dell'art. 17.

Secondo tale approccio, la libertà d'espressione non può essere considerata senza limiti, se esercitata da membri di organizzazioni o partiti che si propongono la distruzione di valori e principi protetti dalla Convenzione, costituendo siffatte condotte un abuso del diritto che giustifica l'ingerenza statale (Corte Edu, Schimanek c. Austria, ric. n. 32307/96, 1° febbraio 2000; Corte Edu, Ivanov c. Russia, ric. n. 35222/04, 20 febbraio 2007, in tema di antisemitismo; Corte Edu, Norwood c. Regno Unito, ric. n. 23131/03, 16 novembre 2004, in tema di istigazione all'odio religioso). Nella delineata prospettiva si pone il significativo filone di decisioni di inammissibilità per contrasto con l'art. 17 in tema di ricorsi proposti per allegata violazione dell'art. 10 in materia di istigazione all'odio razziale. Già la decisione della Commissione europea dei diritti dell'uomo Glimmerveen (Commissione europea dei diritti dell'uomo, Glimmerveen e Hagenbeek c. Olanda, ricc. nn. 8348/78 e 8406/78, 11 ottobre 1979) aveva escluso che la condanna per un caso di istigazione alla discriminazione tra i cittadini di diverse etnie costituisse un'indebita interferenza nella loro libertà di espressione, apparendo anzi la condanna, con riferimento all'art. 10, proporzionata e necessaria in una società democratica alla luce dell'art. 17.

Un diverso e più recente approccio suggerisce, invece, che tutti i casi di libertà di espressione siano trattati alla luce dell'art. 10, § 1, e che ogni ingerenza con il diritto sia vagliata alla luce del *test* di necessità dell'art. 10, § 2.

Seguendo questo secondo schema, la Corte ha statuito che espressioni concrete di incitamento all'odio, offensive per individui e particolari gruppi sociali, non ricadono nello scopo dell'art. 10 della Convenzione e, con riferimento agli *standard* del secondo paragrafo dell'articolo, ha evidenziato come «la tolleranza e il rispetto per la uguale dignità di tutti gli esseri umani costituisce il fondamento di una società democratica e pluralista. In considerazione di ciò, può essere necessario come questione di principio in determinate società democratiche sanzionare o anche precludere ogni forma di espressione che diffonda, istighi, promuova o giustifichi il livore basato sull'intolleranza (inclusa quella religiosa)» (Corte Edu, Gunduz c. Turchia, ric. n. 35071/97, 4 dicembre 2003, §§ 40-41). Nel già citato caso *Féret*, relativo alla condanna penale di un politico per aver tenuto discorsi attinenti ai fenomeni migratori istiganti all'odio verso le comunità musulmane, la Corte ha ribadito che è cruciale, per i politici che si esprimono in pubblico, evitare commenti che possano favorire l'intolleranza, e ha concluso che, nel caso concreto, a sostegno dell'interferenza con la libertà di espressione era riconoscibile un bisogno sociale impellente di proteggere l'ordine pubblico e i diritti della comunità degli immigrati, per evitare disordini e sfiducia verso le istituzioni. Ancora, in applicazione dell'art. 10, la Corte ha dichiarato che, in generale, le eccezioni alla libertà di espressione vanno interpretate in senso restrittivo, e la necessità di ogni restrizione dev'essere adeguatamente motivata, come ribadito in molti casi coinvolgenti la Turchia. In essi, la Corte ha escluso il bisogno di restringere la libertà di espressione in una società democratica e ha negato che anche articoli di stampa o creazioni

di fantasia letteraria costituissero istigazione all'odio, anche quando vi fosse offerta un'immagine particolarmente negativa delle atrocità commesse dalle autorità interne, al punto da provocare un forte risentimento nel lettore (Corte Edu, Alinak c. Turchia, ric. n. 34520/97, 29 marzo 2005), ma senza ricadere in istigazione all'odio nel senso sopra delineato.

In estrema sintesi, può affermarsi che la Corte EDU esclude il bisogno di restringere la libertà di espressione in una società democratica quando si tratti della promozione di valori coesistenziali alla tutela dei diritti dell'uomo, soprattutto in presenza della loro minaccia o restrizione, ritenendo, invece, legittima e necessaria l'ingerenza statale punitiva in presenza di manifestazioni d'odio funzionali proprio alla compressione dei principi di uguaglianza e di libertà.

2.2.3. Nel quadro così sommariamente delineato, il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è costituito dal fatto che essa non sia avulsa da un nucleo di verità, non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909) e non veicoli odiose discriminazioni, fondate su caratteristiche personali dei soggetti coinvolti, sempre che sussista un rapporto di leale confronto tra l'opinione critica ed il fatto che la genera, e sia accertata la rilevanza sociale dell'argomento e la correttezza di espressione (Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004, Rv. 231269; Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, Rv. 231764).

2.3. Applicando gli enunciati principi al caso in esame, si appalesa evidente la non corretta applicazione dell'art. 51 cod. pen. e la censurabilità della motivazione della sentenza impugnata sul punto relativo alla ritenuta sussistenza della scriminante, denunciata nei ricorsi.

2.3.1. Il costrutto narrativo delle esternazioni del Pillon, invero, è tutto incentrato – come risulta dall'integrale trascrizione degli interventi, riportata nelle sentenze di merito – sulla presentazione dell'associazione Omphalos quale ente dedito alla diffusione di una "inculturazione del *gender*" ed all'istigazione all'omosessualità mediante distribuzione, anche a minori, di materiale definito "pornografico", relativo a rapporti tra persone dello stesso sesso, ed attraverso l'esplicito invito alle iniziative del medesimo ente, sostanzialmente ricondotte alla pratica (omo)sessuale.

Ora, se anche si rivela condivisibile il rilievo per cui la messa a disposizione, nel corso dell'assemblea, di materiale informativo abbia concorso ad integrare il contenuto comunicativo della relazione svolta dal [REDACTED], le conclusioni che la Corte d'appello ne ha tratto s'appalesano irrimediabilmente viziate già sul punto della dimostrazione della veridicità del fondamento fattuale della narrazione dell'imputato.

Intanto, la Corte d'appello ha ritenuto non provata la messa a disposizione di materiale informativo riguardante la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili anche nell'ambito del rapporto eterosessuale, reputando inattendibile sul punto la deposizione

della parte civile [REDACTED], senza considerare come la stessa teste Chiara Lo Vaglio avesse dichiarato di aver prelevato solo una parte della documentazione disponibile, successivamente consegnata ai genitori e fatta recapitare all'imputato; e siffatta, parziale valutazione, oltre a non confutare la complessiva analisi delle prove svolta sul punto dal giudice di primo grado, ha costituito la base sulla quale, nel ragionamento giustificativo della Corte territoriale, è stata costruita la scusabilità delle affermazioni del Pillon, nella parte in cui lo stesso ha attribuito all'iniziativa dei rappresentanti di Omphalos l'esclusiva promozione della relazione tra persone dello stesso sesso.

Per altro verso, la motivazione censurata incorre in contraddizione interna laddove dà atto della disponibilità solo parziale del materiale divulgato da parte del Pillon, in tal modo finendo con l'affermare – senza trarne le dovute implicazioni – che la narrazione dell'imputato non è stata preceduta da alcuna verifica strumentale riguardo la completezza e la veridicità dei fatti attribuiti ad Omphalos.

Dalla analitica trascrizione degli interventi dell'imputato, contenuta nelle sentenze di merito, risulta, inoltre, come in alcun punto sia stata segnalata dal Pillon la natura, palesemente informativa e prevenzionale, dei *depliants* dal titolo "Lo sapevi che" divulgati, ed esibiti in fotocopia dall'imputato in formato diverso dall'originale, bensì è stata assegnata ai medesimi natura pornografica (senza che gli stessi riproducano "la "rappresentazione esplicita di soggetti erotici e sessuali in forma oscena") ed una funzione di promozione ed istigazione alle relazioni tra persone dello stesso sesso, smentita dalla mera visione dei reperti e dalla lettura delle didascalie, nonché decontestualizzata dai temi trattati nella pubblica assemblea studentesca.

Allo stesso modo, l'esibizione del *flyer*, contenente la descrizione delle finalità statutarie dell'associazione Omphalos, delle iniziative programmate per l'accoglienza e l'ascolto delle persone interessate e dei contatti, è stata proposta – nelle pubbliche esternazioni dell'imputato – quale ulteriore prova documentale di un disegno proselitistico, finalizzato persino all'adescamento dei minori, anche alla luce di materiale, solo successivamente reperito sulla rete, inerente la tipologia di alcuni intrattenimenti svolti in ambito associativo, senza che del riscontro di veridicità di alcuna di tali asserzioni la sentenza impugnata si sia fatta carico.

La verifica di rispondenza ad un nucleo fattuale di veridicità della ricostruzione resa dal Pillon riguardo i temi trattati ed il dibattito svolto presso il liceo Alessi di Perugia nel 2012, dal medesimo imputato appresi *de relato* ed alla stregua del materiale solo parzialmente fattogli pervenire, risulta, pertanto, svolta su una base cognitiva intanto circoscritta rispetto a quella ampiamente disaminata in primo grado, ed in ogni caso limitata a quella parte della divulgazione corrispondente al materiale messo a disposizione, senza alcuna contestualizzazione con i termini del dibattito acquisiti attraverso l'istruttoria svolta in primo grado.

Ne consegue che la stessa attribuzione all'intervento di Omphalos della qualificazione in termini di "propaganda" delle attività dalla medesima svolte, intesa come "invito a fruirne", contenuta nella sentenza impugnata (f. 4), s'appalesa frutto di una lettura solo parziale e comunque ingiustificata, laddove siffatta locuzione implica, nel lessico delle scienze politiche, il "consenso, metodico e pianificato utilizzo di tecniche di persuasione per raggiungere specifici obiettivi atti a beneficiare coloro che organizzano il processo" e, nel linguaggio giuridico, nella divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comportamento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni (Sez. 5, n. 32862 del 07/05/2019, Borghezio, Rv. 276857).

2.4. Arbitraria e non giustificata s'appalesa, inoltre, la attrazione *tout court* nell'ambito della critica politica delle propalazioni rese dall'imputato.

E tanto per l'assorbente e decisivo rilievo per cui la Corte territoriale ha, da un lato, del tutto ignorato l'epoca (2012) ed il contesto (locale e scolastico) dell'assemblea studentesca oggetto della analisi del Pillon, e, dall'altro, ne ha impropriamente reputato la pertinenza ad un dibattito politico postumo e generalizzato, introdotto solo nel 2014 dall'iter parlamentare dell'approvazione della legge sulle unioni civili.

2.4.1. La pertinenza dei temi del contrasto del bullismo omofobico ed anche – laddove si voglia, come rilevato, estendere l'oggetto della discussione alla divulgazione documentale – della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e dell'accessibilità a centri di ascolto e sostegno disponibili sul territorio, trattati, nel 2012, in un liceo di provincia, rispetto al dibattito nazionale sulle unioni civili resta, invero, solo affermato nella sentenza impugnata.

Al di là della non trascurabile latitudine temporale che separa i fatti narrati dal *climax* contemporaneo, in alcun punto la Corte d'appello esplica quale ricaduta argomentativa, su eventuali affermazioni di più ampio respiro rese dal Pillon nei convegni oggetto di contestazione, abbia dispiegato la narrazione dell'assemblea studentesca di Perugia. In altri termini, la sentenza impugnata non ha rappresentato quale necessario nesso dialettico abbia legato interventi del Pillon volti ad illustrare e criticare il disegno di legge Cirinnà – invero non richiamati in alcun punto delle sentenze di merito – con la rievocazione del risalente convegno studentesco, tenutosi ben prima che il confronto sul tema delle unioni civili coinvolgesse il dibattito pubblico, e con la stigmatizzazione dell'associazione che vi aveva partecipato.

Il che introduce, anche sul tema della pertinenza – e dunque dell'interesse pubblico alla postuma rievocazione – un irriducibile *vulnus* del percorso valutativo della sentenza impugnata sull'applicazione della causa di giustificazione, sul punto dell'attualità.

2.4.2. La connotazione di "critica politica", indiscriminatamente assegnata dalla Corte d'appello a tutte le esternazioni dell'imputato – e non solo alla partecipazione alla *convention* di San Marino organizzata dal partito democratico – non trova, inoltre, alcun

argomento di giustificazione, se non il richiamo alla qualifica del Pillon di presidente dell'Associazione nazionale del *Forum* delle famiglie, che ne aveva determinato la partecipazione, in qualità di relatore, nei convegni di cui si discute. Sicché, in assenza di qualsivoglia riferimento all'imprescindibile inerenza dello specifico fatto riferito al dibattito in corso, la natura "*politica*" della critica resta affidata alle sole qualità soggettive del relatore, e non alla specifica identità dell'associazione coinvolta.

L'elaborazione della giurisprudenza di questa Corte sul tema del diritto di critica politica ne restituisce, invero, l'essenza quale peculiare espressione del diritto al dissenso, che vede come obiettivi esponenti politici o pubblici amministratori nei confronti dei quali l'attenzione della pubblica opinione in una società democratica è massima, in ragione del controllo diffuso sul loro operato (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909) o verso esponenti di una parte politica avversaria, portatrice di una diversa visione dei rapporti tra libertà individuali e limiti al loro esercizio (Sez. 5, n. 7626 del 04/11/2011, dep. 27/02/2012, De Simone, Rv. 252160).

Ne consegue che se è qualificabile come *politica* l'esternazione di una specifica opzione ideologica su di un tema che attiene a modifiche normative *in fieri*, inerenti le unioni tra persone dello stesso sesso, manifestando, in chiave critica, motivato dissenso rispetto a posizioni di segno opposto, non può attrarsi nello spettro del legittimo esercizio della critica politica l'invettiva rivolta ad individui o aggregazioni determinate, selezionate esclusivamente per l'orientamento sessuale, e non già quale contraddittore politico, e che, al di fuori di un leale confronto dialettico, vengano presentate alla pubblica opinione attraverso la mistificazione di dati fattuali; e tanto poiché l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritan, Rv. 276020; Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432; Sez. 5, n. 3389 del 12/11/2004, dep. 2005, Perna, Rv. 231395).

In altri termini, l'estensione del diritto di critica politica tollera la polemica intensa e dichiarata su temi di rilevanza sociale, senza trascendere in attacchi personali, finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, sempre che il nucleo ed il profilo essenziale dei fatti non siano strumentalmente travisati e manipolati (Sez. 5, n. 11662 del 6/2/2007, Iannuzzi, Rv. 236362), tanto da determinare una distorsione inaccettabile rispetto all'intento informativo dell'opinione pubblica che è alla base del riconoscimento dell'esimente.

2.4.3. Ora, secondo la sentenza di primo grado, la rievocazione dell'assemblea di Perugia è stata finalizzata a proporre alla pubblica opinione un disegno utilitaristico di Omphalos distorto e travisato rispetto agli scopi statutari ed alle iniziative illustrate,

proiettate alla promozione dell'inclusione sociale delle persone omosessuali ed al contrasto di ogni forma di discriminazione ed emarginazione legata all'orientamento di genere.

La Corte d'appello ne ha, invece, depotenziato la rilevanza penale senza misurarsi con le difformi argomentazioni rese dal Tribunale e, in effetti, senza confrontarsi con il contesto fattuale sotteso all'esternazione del Pillon: le contestate espressioni non sono state, invero, profferite a chiosa di una manifestazione pubblica, tale da rappresentare - nella prospettiva del dichiarante - la concreta dimostrazione di una esibizionistica forma di promozione ed esaltazione del *gender* da parte di Omphalos ed il disprezzo delle unioni eterosessuali, bensì rievocando un'assemblea studentesca, occorsa oltre due anni prima, sul tema del contrasto del bullismo omofobico, finalizzata a promuovere il senso di appartenenza e l'integrazione sociale delle persone omosessuali, a tal fine proponendo una lettura distorta e capziosa del materiale informativo messo a disposizione, al dichiarato scopo di ammantare di disvalore sociale le persone portatrici di un orientamento sessuale non condiviso dall'imputato.

Né risulta in alcun modo che nell'ambito dell'associazione predetta si fossero mai verificati episodi illeciti o solo censurati, o altrimenti divenuti notori riguardanti, in special modo, minori, sì da sostanziare, anche solo sul piano putativo, il ragionevole - e quindi scusabile - sospetto del tradimento dei fini statuari di inclusione dell'ente, prospettato dall'imputato.

In presenza di siffatti dati di contesto, opportunamente valorizzati nella sentenza di primo grado sul punto dell'esclusione della causa di giustificazione, è - come già rilevato - lo stesso interesse pubblico di quel tipo di esternazioni (v., a titolo meramente esemplificativo, § 1.1. del *Ritenuto in fatto*) che viene a mancare, finendo per porsi la rievocazione dell'assemblea studentesca del 2012 quale mero pretesto per l'esternazione di una intenzionale e pervicace invettiva *ad personam*, fondata sulla manipolazione del reale ed espressiva di un esplicito disprezzo di genere.

2.5. Del resto, la sentenza impugnata non esplora affatto il limite della continenza, compiutamente disaminato - e reputato superato - in primo grado.

2.5.1. Al riguardo, è appena il caso di ribadire come l'esimente del diritto di critica non vieta *tout court* l'utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133); sicché il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto comunicato (Sez. 5, n.18170 del 09/03/2015, Rv. 263460, N. 36602 del 2010 Rv. 248432).

Il limite della continenza è, invero, superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in gratuite aggressioni verbali o in iperboli espressive, di guisa che anche il contesto nel quale la condotta si colloca può

essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, fermo restando che il medesimo non può, comunque, giustificare l'uso di espressioni che si risolvano nella offesa della persona offesa in quanto tale (Sez. 5, n.15060 del 23/02/2011, Rv. 250174); contesto da valutarsi anche in riferimento al momento storico, poiché il requisito della continenza può risultare sussistente anche nel caso in cui siano utilizzate espressioni che, per quanto più aggressive e disinvolte di quelle ammesse nel passato, risultino ormai accettate dalla maggioranza dei cittadini, per effetto del mutamento della sensibilità e della coscienza sociale (Sez. 5, n. 39059 del 27/06/2019, Fiorato, Rv. 276961).

In conclusione, il requisito della continenza postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione - e deve ritenersi superato in presenza dell'utilizzo di termini che non abbiano, alla luce del complessivo contesto in cui i medesimi vengano utilizzati, significato di mero giudizio critico negativo (Sez. 5, n.37397 del 24/06/2016).

2.5.2. Anche sotto tale profilo, che necessariamente presuppone la rivalutazione del nucleo essenziale di veridicità dei fatti esposti, la sentenza impugnata non si sottrae alle censure dei ricorrenti, nella loro complessiva concatenazione, posto che le valutazioni rese dalla Corte territoriale si risolvono e si esauriscono nella ritenuta sussistenza del principio di verità, che deve essere riesaminato anche al fine di delibare nuovamente se la narrazione del Pillon sia - una volta ristabilito il fondamento fattuale dei fatti narrati - rispondente ai parametri di proporzione e misura, atteso che sono continenti «quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati rispetto ai fini del concetto da esprimere e alla controllata forza emotiva suscitata dalla polemica su cui si vuole instaurare un lecito rapporto dialogico e dialettico» (Sez. 5, n. 3356 del 27/10/2010).

2.5.3. Anche a voler accedere, infine, al richiamo alla satira, invocato dall'imputato, va qui ribadito come l'esimente del diritto di critica nella forma evocata può ritenersi sussistente quando l'autore presenti in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione delle persone di alto rilievo, una situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa e non quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino false, generalizzanti o, comunque, inconferenti e siano, pertanto, tali da non escludere la rilevanza penale (Sez. 5, n.4695 del 15/12/2016, dep. 2017, Zappa, Rv. 269095, N. 3676 del 2011 Rv. 249700, N. 7715 del 2015 Rv. 264064). In particolare, il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale della prospezzazione satirica, rispetto alla quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando, comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando la

persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo (Sez. 5, P.C. in proc. Rumiz, Rv. 257255 N. 13563 del 1998 Rv. 212994).

Ne consegue che, come ogni altra forma di critica, la satira non sfugge al limite della correttezza, onde non può essere invocata la scriminante ex art. 51 cod. pen. per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo e dileggio.

Anche in siffatta prospettiva, l'interpretazione delle contestate espressioni, fornita dalla Corte territoriale, per cui le stesse non integrerebbero forme di aggressione gratuitamente denigratorie nei confronti dell'associazione Omphalos e dell'esponente della medesima relatore nell'assemblea studentesca risente, invero, della parziale (s)valutazione di contesto già *supra* segnalata, sia che si voglia considerare il senso lessicale di ogni singolo intervento del Pillon nei diversi contesti, sia che si guardi al complessivo incedere dell'argomentazione.

5. Il rilevato *vulnus* nella corretta applicazione della legge penale impone, in via assorbente, l'annullamento della sentenza impugnata, ed il rinvio per nuovo esame al giudice del merito.

Nondimeno, la esplicazione, solo parziale, delle ragioni di confutazione del verdetto di condanna rende la sentenza impugnata censurabile anche sotto il versante giustificativo, non rispondente al prescritto *standard* di rafforzata persuasività che ogni epilogo decisorio difforme deve assolvere.

5.1. Come è stato recentemente osservato (Sez. 6, n. 15869 del 16 dicembre 2021, dep. 2022, TIJANI; V. anche Sez. 5, n. 17095 del 16 marzo 2022, JAOUALI, *non massimate*), la "perimetrazione dei passaggi obbligati", da parte del giudice di appello, «involge tematiche centrali del processo penale, quali quelle del ragionevole dubbio, dei lineamenti e delle finalità del giudizio d'appello, del principio del contraddittorio, della tendenziale cartolarità delle impugnazioni, e, soprattutto, della inesistenza di una regola per cui, in caso di riforma in appello, si possa affermare che il giudizio del secondo giudice sia per posizione, di per sé, "migliore", più corretto e più affidabile di quello del primo. Mentre infatti la c.d. doppia decisione conforme, si nota testualmente in dottrina, porta in sé una valenza rassicurante sull'aspettativa che il processo si sia davvero avvicinato alla verità, l'esistenza di decisioni radicalmente difformi trasmette un messaggio asimmetrico perché lascia sullo sfondo un insoluto quesito decisivo, quello che attiene alla individuazione della decisione giuridicamente corretta tra le due difformi. Si tratta di una questione che trova soluzione non in una regola generale e preventiva, ma in alcune garanzie finalizzate a sterilizzare il rischio che con la seconda decisione si realizzino effetti regressivi e gravi errori rispetto alla prima sentenza, ormai riformata». E' per tale ragione che «il giudice di seconde cure che intenda mutare (integralmente o parzialmente) la decisione di primo grado deve partire dalla sua motivazione e ad essa fare ritorno mentre rivaluta l'intera

vicenda». Il ragionamento del giudice d'appello, cioè, deve muoversi e svilupparsi dalla sentenza impugnata perché esiste «un nesso di stretta relazione tra la quantità e la qualità delle ragioni espresse nella motivazione del giudice con la quantità e la qualità degli argomenti e delle ragioni espresse dall'impugnante, e, di conseguenza con il dovere di motivazione rafforzata del giudice di appello nel caso in cui decida di riformare la decisione impugnata».

È stato, pertanto, affermato che «assolvere l'obbligo di motivazione rafforzata significa: a) dimostrare di avere compiuto un'analisi stringente, approfondita, completa del provvedimento impugnato; b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro cognitivo devoluto, perché non si è condiviso il *decisum*; c) chiarire quali sono le ragioni fondanti - a livello logico, probatorio, giuridico - la nuova decisione assunta» (n. 15869 del 2021, cit.). Nel riformare una sentenza è necessario dimostrare di aver esaminato tutti gli elementi acquisiti, di avere studiato la motivazione della sentenza di primo grado, di avere compiuto, sulla base del devoluto, un confronto argomentativo serrato con essa al fine di evidenziarne le criticità (cfr., Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679) per poi procedere a formare una nuova motivazione che non si limiti ad inserire in quella argomentativa del primo giudice mere notazioni critiche di dissenso, «in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, ma riesami il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua deliberazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura argomentativa che spieghi le difformi conclusioni» (Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229).

Il ribaltamento della decisione presuppone, in altri termini, non una mera critica statica - e dunque solo una diversa valutazione dello stesso materiale di prova - quanto, piuttosto, l'accertamento di un "errore" di giudizio, attraverso la lettura critica degli elementi, in ipotesi, sottovalutati o trascurati, e quelli che, al contrario, risultino inconferenti o, peggio, in contraddizione, con la ricostruzione di fatti e della responsabilità poste a base della sentenza appellata (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. n. 261327; si tratta di principi poi recepiti da Sez. U, n. 14800 del 12/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430; Sez. 4, n. 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404).

La ricognizione sistematica più avanzata dei diversi e convergenti piani in cui si scandisce il tema è contenuta nelle recenti sentenze delle Sezioni unite n. 22065 del 28 gennaio 2021, C. Rv. 281228 e n. 11586 del 30/09/2021, dep. 2022, D., Rv. 282808.

Nella prima, si è rimarcata l'inscindibile connessione, cognitiva e decisionale, del dovere di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dell'obbligo di motivazione rinforzata da parte del giudice dell'impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, e del canone "al di là di ogni ragionevole dubbio" in ossequio allo statuto fondante

del processo penale, ispirato ai principi fondamentali del contraddittorio, dell'oralità, dell'immediatezza nella formazione della prova", ribadendo la portata generalizzante dell'obbligo di motivazione dissenziente con adeguato *standard* di persuasività; nella seconda, le Sezioni unite hanno ripercorso e ricomposto, in via sistematica, i principi e gli approdi sul tema dell'*overturnig*, ribadendo, tra l'altro, la perdurante natura dell'appello quale mezzo di controllo della decisione assunta in primo grado.

5.2. L'obbligo di motivazione rafforzata assume, poi, un contenuto argomentativo diverso a seconda che il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, condanni o assolva.

Mentre la riforma della sentenza liberatoria postula la necessaria rimozione del ragionevole dubbio attraverso un ragionamento che ne dimostri, in negativo, l'insussistenza, nel caso di assoluzione che riformi una precedente sentenza di condanna è, invece, sufficiente argomentare in positivo, nel senso che è necessario e sufficiente rappresentare l'esistenza del dubbio ragionevole.

Sotto il profilo metodologico, mentre nel caso di riforma peggiorativa di una sentenza di assoluzione il giudice di appello deve prima demolire il ragionamento probatorio culminato con la deliberazione del primo giudice e poi costruire un proprio ragionamento che dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, il fondamento della tesi opposta, in caso invece, di integrale riforma migliorativa di una sentenza di condanna il giudice di appello, seppur con una motivazione rafforzata, deve solo destrutturare il ragionamento del primo giudice, nel senso di configurare l'esistenza di un ragionevole dubbio che di per sé è destinato a destituire di fondamento la prospettiva accusatoria recepita dal primo giudice (sul tema cfr., Sez. 2, n. 41571, del 20/06/2017, Marchetta, *in motivazione*).

La motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste, allora, nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, attraverso un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (nella medesima prospettiva si iscrive la decisione delle Sezioni Unite Pavan n. 14426 del 2 aprile 2019).

Non vi è dubbio, inoltre, che la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata da parte del giudice di appello, che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base di un percorso ricostruttivo alternativo privo di giustificazione e non adeguatamente confutativo delle difformi conclusioni assunte, così travisando dati fattuali, configura un profilo di violazione di legge (Sez. 5, n. 32736 del 25/05/2021, Ferri Antonietta c. Maragos Giorgio, Rv. 281769).

5.3. Nel quadro così delineato, la sentenza impugnata elude completamente il diverso piano cognitivo ed epistemologico sul quale il giudice di primo grado ha fondato il verdetto di condanna e non ne contrasta *funditus* la valenza, limitandosi a rappresentare la propria opzione per una difforme conclusione.

L'esclusione della portata scriminante del rivendicato esercizio del diritto di critica è stata, invero, ampiamente scrutinata dal giudice di primo grado, in aderenza con gli esiti della prova ed attraverso l'analitica verifica dei limiti dell'invocata causa di giustificazione.

E se tale è stata la chiave di lettura del Tribunale, emerge dalle considerazioni già *supra* rassegnate come la Corte di merito si sia limitata ad asserire la veridicità del nucleo fattuale della vicenda oggetto di propalazione, in tal modo sterilizzando la difforme conclusione di primo grado contraddittoriamente selezionando solo parte degli argomenti, omettendo, altresì, di confrontarsi – senza affrontarne argomentativamente le ricadute – con i temi della continenza e dell'interesse pubblico.

6. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata perché il giudice del merito, in piena libertà di giudizio, ma facendo corretta applicazione degli enunciati principi, proceda a nuovo esame.

Al medesimo giudice deve essere rimessa la liquidazione delle spese di assistenza delle parti civili nel grado di legittimità.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Firenze.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da [REDACTED] e [REDACTED].

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2022

Il Consigliere estensore


Il Presidente